

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175» (1176), d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti

«Riforma dell'ENEA» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» (1705)

«Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale» (1803-bis), risultante dallo stralcio, appro-

vato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* ... Pag. 2, 4, 5 e *passim*

ALIVERTI (DC) ..... 3, 4, 7 e *passim*

BOATO (FEE) ..... 2, 5

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 3, 6, 7 e *passim*

GIANOTTI (PCI) ..... 3, 5, 7 e *passim*

VETTORI (DC) ..... 10

*I lavori hanno inizio alle ore 9,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175**» (1176), d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti

«**Riforma dell'ENEA**» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

«**Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)**» (1705)

«**Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale**» (1803-*bis*), risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175», d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; «Riforma dell'ENEA», d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori; «Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)»; «Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale» (1803-*bis*), risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

BOATO. Signor Presidente, esprimo innanzitutto il consenso del mio Gruppo e il mio personale apprezzamento all'impianto complessivo del testo da lei stesso predisposto in qualità di relatore. Vorrei ora anticipare l'illustrazione di alcuni emendamenti da me presentati insieme con il collega Corleone.

Per quanto concerne l'articolo 1, proponiamo, al comma 1, di sopprimere le parole da: «del Ministero dell'industria ...» fino alla fine del periodo e di sostituirle con le seguenti: «del Presidente del Consiglio, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell'ambiente, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni». Si tratta di una proposta di modifica non marginale, in quanto, se verrà accolta, cambierà l'impostazione complessiva del rapporto tra l'ENEA ed il Governo. Proponiamo, infatti, che l'ENEA riformato, proprio per la centralità che dovrebbe assumere rispetto alle questioni energetiche nel

loro insieme, rispetto anche agli intrecci con i problemi ambientali, venga posto sotto la diretta vigilanza della Presidenza del Consiglio, allo scopo di sottrarlo ad una collocazione settoriale non necessariamente negativa (questo dipende dalle scelte di merito) che lo fa dipendere, attualmente, dal Ministero dell'industria. Proponiamo pertanto, come ripeto, che su di esso eserciti la vigilanza il Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri dell'industria, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, nonché la Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Si tratta di una questione di fondo, relativa alla collocazione dell'ENEA nella geografia degli enti proprio per la centralità, la rilevanza e l'importanza strategica che gli attribuiamo e per un suo adeguato rilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 1 della legge 5 marzo 1982, n. 84, proponiamo di chiarire (attraverso un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma dell'articolo 1 del testo predisposto dal relatore, le parole: «dagli idrocarburi» con le altre: «dai combustibili fossili e dal nucleare») che per fonti alternative devono intendersi quelle ricavate da fonti diverse dai combustibili fossili e dal nucleare. È una chiarificazione tecnico-scientifica.

GIANOTTI. Sono favorevole a quest'ultima proposta del senatore Boato. Infatti, nel linguaggio convenzionale, per fonti alternative si intendono le fonti diverse da quelle derivanti dai combustibili fossili e dal nucleare. Si può anche essere favorevoli al nucleare; tuttavia, convenzionalmente esso non viene ricompreso nella nozione di fonti alternative.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro contrario alla proposta del senatore Boato. Peraltro, nel testo approvato dalla Camera dei deputati in materia di risparmio energetico (atto Camera n. 3423) si introduce una nozione precisa ed esauriente delle fonti rinnovabili ed alternative.

ALIVERTI. Vorrei intervenire, signor Presidente, riferendomi in particolare ad alcuni degli emendamenti presentati dal mio Gruppo. Infatti, con uno di questi emendamenti si propone, ad esempio, di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 mentre poi, in un altro emendamento - che di fatto sostituisce il comma 1 -, si propone di non procedere con elenchi e programmi. Infatti, la formulazione del comma 1 risulta eccessivamente modificatrice dell'attuale impostazione dell'ENEA. Tale ente finora ha svolto le sue funzioni nell'ambito dell'energia, tanto è vero che l'articolo 2 della legge n. 1240 del 1971 stabilisce espressamente che «l'ENEA nel quadro della politica energetica nazionale...». Con la norma che prevede una premessa di carattere programmatico si intenderebbe invece affermare che «l'ENEA ha il compito» - che diventa precipuo perchè è il primo che si indica - «di realizzare progetti di innovazione e di diffusione dell'innovazione tecnologica». Vi è quindi uno spostamento del baricentro che finora ha costituito la struttura portante dell'ENEA, che non è neanche previsto nel recente programma approvato dal CIPE.

La ragione principale, comunque, della variante cui faccio riferimento non è questa, bensì il fatto che, nel momento in cui si tende a dilatare l'ambito di competenze dell'ENEA, si vuole indicare un settore preminente che sarebbe, secondo il testo dell'articolo e secondo la lettura da me fatta, quello dell'innovazione e della diffusione delle nuove tecnologie. Ed allora, senza entrare nel merito di una formulazione che comporterebbe magari un maggior equilibrio tra i diversi settori di competenza, l'indicazione che io suggerisco è quella di far riferimento semplicemente al fatto che «Nei settori dell'energia, dell'innovazione tecnologica e dell'ambiente, l'ENEA...», indicando poi tutte le funzioni che espleta e che svolge l'ENEA.

Questa è la ragione in forza della quale mi permetterei di suggerire di non addentrarci in una formulazione così impegnativa come quella che è stata individuata nel comma 1 dell'articolo 2. Ritengo infatti che si debba salvaguardare il principio del mantenimento di un'eguaglianza nei diversi settori, anche nuovi, e dell'affidamento degli stessi alle competenze dell'ENEA, senza costituire una gerarchia e quindi senza attribuire un primato all'innovazione, o alla diffusione delle tecnologie, ma salvaguardando invece il principio che anche l'energia resta un settore preminente e fondamentale tra i compiti dell'ENEA.

In pratica, anche all'articolo 2, invece di dire: «a tali fini l'ENEA», visto che i «fini» di cui si parla non esistono poichè si propone di eliminare il comma 1, è meglio usare appunto la dizione: «Nei settori dell'energia, dell'innovazione tecnologica, e dell'ambiente, l'ENEA». Si tratta in effetti di una sorta di coordinamento.

Inoltre propongo, con un altro emendamento, di sopprimere, al comma 2, punto 2), le parole «economiche e sociali», considerata la pleonasticità di tali aggettivi.

Propongo poi un emendamento tendente a sostituire il punto 2-bis), alla base del quale vi sono ragioni di carattere amministrativo, con il seguente testo: «elabora e sviluppa, su richiesta del Ministero dell'industria o di altri Ministeri, progetti di rilevanza strategica per il paese».

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Ogni emendamento avrà un suo fondamento, ma mi sembra che quanto previsto da questa proposta sia già contenuto al punto 4).

**ALIVERTI**. È collegato con il punto 4). Si intendeva ribadire sin dall'inizio questo aspetto perchè in pratica l'articolo 2 diventerebbe l'articolo programmatico. Se lo si ritiene ripetitivo può anche essere omissso non essendo essenziale.

Con i nostri emendamenti intendiamo in pratica affrontare una questione centrale: quella della ristrutturazione dell'ente attraverso dipartimenti, che possono anche essere chiamati «settori» o «filoni». Rispetto all'impostazione originale e accantonato il disegno di scomporre l'ENEA in agenzie (come qualcuno aveva proposto in un primo momento), si è convenuto, prioritariamente, di garantire l'unità di indirizzo e di gestione dell'ente. Bisogna evitare che all'interno dell'ENEA si verificino prese di posizione che prefigurino la costituzione di settori che, man mano che si rendono autonomi sul piano organizzativo, si pongano, non dico come antagonisti, ma comunque

come interlocutori del consiglio di amministrazione. Sarebbe allora preferibile ricercare una diversa soluzione.

Ad ogni modo, anche accettando l'ipotesi che l'ENEA si articoli nei tre settori di cui si è parlato, resta comunque sancito il principio che nell'ente vi è una «movimentazione» diversa, anche se, dal punto di vista organizzativo, non si dà adito alla costituzione di comparti separati. Per questo, nella presente fase di transizione, si vuole evitare di introdurre nominalisticamente la definizione di «dipartimenti». Ciò al fine - lo ripeto - di evitare equivoci e non certo per ostacolare una maggiore articolazione delle attività, che perseguiamo anche attraverso l'indicazione di cui al primo comma dell'articolo 2.

GIANOTTI. Al riguardo, abbiamo presentato anche noi un emendamento, che si inserisce, però, in un'ottica opposta. Infatti, al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 2 del testo proposto dal relatore, proponiamo di sopprimere le parole: «su proposta dei Dipartimenti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*1), accordi di programma con i Ministri competenti». Le nostre preoccupazioni sono riferite alla tripartizione dell'ente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se si vuole procedere alla riforma dell'ENEA, la vera questione da affrontare è quella dei dipartimenti. Diversamente, è meglio non procedere, dato che l'ente è già suddiviso in tre corrispondenti direzioni centrali. Si è detto a suo tempo che l'ente doveva essere riformato e che si doveva determinare una situazione tale per cui, laddove vi erano dipartimenti con forte autonomia, si sarebbe dovuto arrivare ad un bilanciamento dei rapporti tra dipartimenti e consiglio di amministrazione. La soluzione individuata è di compromesso. Infatti, la scelta logica sarebbe quella di istituire tre agenzie; del resto, non si può immaginare che l'ENEA assuma competenze in materia di innovazione e di ambiente senza creare una nuova struttura. Quella prospettata - lo ripeto - è una soluzione di compromesso tra l'ipotesi (a mio avviso preferibile) dell'istituzione di tre agenzie indipendenti e la tesi opposta di una revisione meramente formale della struttura dell'ENEA.

BOATO. Signor Presidente, vorrei ribadire, innanzitutto, che condividiamo l'impianto complessivo del testo da lei stesso predisposto, sia pure, come ho già avuto modo di dire, con una caratterizzazione diversa rispetto al riferimento istituzionale, in sede governativa, dell'ENEA, che proponiamo venga posto sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio anziché del Ministro dell'industria. Ciò significa non già sottovalutare, bensì valorizzare il ruolo dell'ENEA e attribuire una maggiore centralità alle questioni dell'energia, dell'innovazione e dell'ambiente rispetto alle strategie economiche, sociali ed ambientali del presente e del futuro.

L'altro aspetto che caratterizza la nostra posizione rispetto al testo in esame è costituito da un nostro emendamento che non mette certo in discussione l'impianto del provvedimento, ma che invece lo caratterizza ulteriormente e che prevede l'istituzione di un'agenzia per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili. È comunque un argomento sul quale torneremo più diffusamente quando si entrerà nel merito dei singoli articoli.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è sensibile alla necessità di mantenere l'unitarietà di indirizzo dell'ente. I dipartimenti non devono prestarsi alla costituzione di rapporti indipendenti con i corrispettivi Ministeri, nè, come si desume dal testo in discussione, possono essere gli esclusivi titolari della facoltà di proporre la stipula degli accordi di programma. Non si deve vincolare il consiglio di amministrazione alle proposte dei dipartimenti, ma prevedere invece anche per esso la facoltà di avanzare proposte. Occorre, in sostanza, fare in modo che sia garantita, e non resa difficoltosa, la necessaria azione unitaria dell'ente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In realtà l'attribuzione del potere di proposta ai dipartimenti è stata dettata da una valutazione storica dei programmi dell'ENEA che sostanzialmente non sono mai stati sottoposti ad alcun vincolo se non a quello costituito dalla decisione del consiglio di amministrazione.

L'ipotesi di mediazione rispetto al testo originario da me proposto tende a realizzare un controllo reciproco da parte dei dipartimenti e del consiglio di amministrazione, così da creare all'interno dell'ente un bilanciamento di poteri con conseguente autoregolazione degli organi e da evitare il rischio di una eccessiva indipendenza dei dipartimenti e di una lottizzazione scientifica delle varie ipotesi all'interno del consiglio di amministrazione. Nel dire ciò non mi riferisco, astrattamente, ad un rischio solo eventuale bensì a situazioni concretamente verificatesi. Occorre quindi prevedere una doppia responsabilità: dei dipartimenti, ai quali viene attribuita la titolarità della proposta, e del consiglio di amministrazione che, al fine di garantire l'unitarietà di azione e di indirizzo dell'ente, può stabilire di respingere alcune proposte e chiedere che ne vengano presentate altre. In questo modo verrebbe ad applicarsi un principio di autoregolamentazione e di controllo automatico che servirebbe anche ad eliminare, sostanzialmente, la necessità di ogni controllo dell'autorità politica. L'adozione della soluzione proposta dal sottosegretario Fornasari potrebbe invece favorire la creazione di diverse *lobbies* all'interno dell'ente, con il rischio conseguente di iniziative concorrenti, o addirittura confliggenti, da parte del consiglio di amministrazione e dei singoli dipartimenti. Questa situazione negativa è, del resto, quella verificatasi in termini concreti, per cui non si può parlare soltanto di un possibile rischio. Pertanto, devo ribadire la mia proposta che debbano essere i dipartimenti ad avanzare le proposte, assumendone la piena responsabilità, mentre il consiglio di amministrazione dovrebbe, dopo avere esaminato tali proposte, accettarle o respingerle.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ricollegandomi alla preoccupazione che ho già espresso in precedenza, cioè al rischio di rendere molto difficoltosa la necessaria azione unitaria dell'ente a causa della titolarità esclusiva da parte dei dipartimenti della facoltà di proporre la stipula degli accordi di programma, ritengo che non si possa escludere una funzione di proposta anche da parte del consiglio di amministrazione. Per garantire la facoltà di proposta propria dei dipartimenti, soprattutto nelle materie

di loro competenza, potrebbe stabilirsi, per esempio, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione delle proposte dei dipartimenti.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe anche prevedere che la facoltà di proposta spetta anche al consiglio di amministrazione, ma che in questo caso le proposte devono essere accettate anche dai dipartimenti. In altri termini, si potrebbe prevedere che, analogamente al caso in cui le proposte dei dipartimenti devono essere sottoposte all'accettazione del consiglio di amministrazione, anche quando è il consiglio di amministrazione a formulare delle proposte, queste devono essere accettate dai dipartimenti. In questo modo si realizzerebbe un doppio controllo, evitando di compromettere l'unitarietà d'azione dell'ente.

**GIANOTTI**. Premesso che ritengo anch'io che si debba pervenire ad una impostazione unitaria dei compiti e della struttura dell'ente, vorrei far presente l'opportunità di garantire un unico e certo riferimento alle amministrazioni diverse da quelle direttamente coinvolte nell'indirizzo dell'attività dell'ente. Questo riferimento non può che essere rappresentato dal consiglio di amministrazione che solo può avere la competenza necessaria, trasversale, come si usa dire oggi, per decidere a quale dei dipartimenti debba essere affidata la realizzazione di un certo accordo di programma.

**ALIVERTI**. Signor Presidente, non ritengo che l'attribuzione del potere di proposta ai dipartimenti possa fare incorrere in equivoci in ordine alla competenza degli stessi dipartimenti e del consiglio di amministrazione; infatti, il consiglio di amministrazione manterrebbe assoluta autonomia nelle decisioni e soprattutto nella stipula di tutti i contratti ritenuti opportuni. Quindi, i dipartimenti dovrebbero proporre e il consiglio di amministrazione decidere.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Questo è, infatti, il senso della mia proposta.

**ALIVERTI**. Non mi sembra, quindi, che la norma possa intendersi nel senso che il consiglio di amministrazione deve decidere uniformemente alla proposta del dipartimento.

**FORNASARI**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Bisogna chiarire, però, se, in mancanza di una proposta del dipartimento, il consiglio di amministrazione può decidere.

**ALIVERTI**. Certamente.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Il rischio che occorre evitare è quello di iniziative concorrenti o divergenti da parte del consiglio di amministrazione e dei singoli dipartimenti. Poiché l'esigenza, giustamente sottolineata dal Governo, è quella dell'unitarietà dell'ente, le uniche soluzioni possibili sono quella di una revisione

meramente formale dell'attuale struttura dell'ENEA, con una riaffermazione del ruolo del direttore generale, oppure quella - una volta accettata l'articolazione per dipartimenti - di una formulazione in grado di evitare uno stato di conflittualità permanente fra i dipartimenti e il consiglio di amministrazione.

Occorre che tra il consiglio di amministrazione e i dipartimenti si stabilisca un rapporto tale da evitare conflittualità da cui deriverebbe come conseguenza la paralisi dell'ente, che deve invece essere assolutamente evitata.

GIANOTTI. Signor Presidente, sarebbe forse necessario un chiarimento rispetto al significato degli accordi di programma in quanto l'attribuzione del potere di proposta ai dipartimenti riguarda proprio tale tipo di accordo. Suppongo che per accordi di programma non debbano intendersi semplici contratti o convenzioni ma accordi, magari di durata pluriennale, di natura molto più complessa. La soluzione che siano i dipartimenti i titolari del potere di proposta mi sembra una cosa sensata se per accordi di programma si intendono, appunto, programmi di questo tipo, ma non nel caso di accordi di altro tipo e di portata più limitata.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La proposta del Governo comporta che il consiglio di amministrazione impone l'accordo di programma al dipartimento. Questa è la conclusione logica della posizione espressa dal Governo, che equivale in pratica ad un ritorno allo schema della vecchia direzione generale, impossibile da applicare dal momento in cui si accetta la creazione dei dipartimenti.

ALIVERTI. Non mi sembra che la proposta del Governo debba intendersi in questi termini. A mio avviso, occorre rovesciare la questione nel senso di evitare il conferimento di eccessivi poteri ai dipartimenti, che potrebbero poi risultare vincolanti nei confronti del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo, infatti, modificato la norma iniziale proprio per evitare questo rischio.

ALIVERTI. Si dovrebbe anche valutare, conseguentemente, l'opportunità di una modifica delle competenze dei dipartimenti previste dall'articolo 7 richiamato, appunto, dal comma 3 dell'articolo 2.

Infatti, l'articolo di cui stiamo parlando bisogna leggerlo in rapporto all'articolo 7, laddove si dice che il consiglio d'amministrazione «approva gli accordi di programma...» (punto b1). Sembrerebbe infatti che li debba approvare a scatola chiusa e che soltanto i dipartimenti siano competenti a stipulare gli accordi. Tanto è vero che il consiglio d'amministrazione attuale aveva già fatto degli accordi chiamandoli «intese di programma», come quelle stipulate con il Ministro per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che abbia ragione il senatore Gianotti. Si dice che per i Ministeri di competenza,

che sono quelli per l'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica, i dipartimenti avanzano la proposta ed il consiglio d'amministrazione deve poi scegliere. Per quanto riguarda gli altri accordi di programma, l'ENEA li determina nella sua unitarietà. Questo è il punto fondamentale, per cui non riesco a capire la questione.

ALIVERTI. Sarà forse necessario «risistemare» il testo dell'articolo 7 alla lettera b1) che dice: «approva gli accordi di programma di cui all'articolo 2».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si parla anche dei progetti operativi. Anzi, occorre dire che nella logica dell'unitarietà dell'Ente questo è giusto perchè probabilmente alcuni accordi di programma (ad esempio con il Ministero per il Mezzogiorno) presuppongono la collaborazione di tutti e tre i dipartimenti. Pertanto, tale accordo può essere predisposto soltanto dall'ENEA.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Corrisponde alla mia interpretazione.

ALIVERTI. Poichè siamo d'accordo, si tratterà soltanto di riformulare la dizione utilizzata, perchè altrimenti sembra che il consiglio d'amministrazione debba soltanto mettere un timbro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'ambiente e l'energia vi è un rapporto privilegiato tra dipartimento ed accordi di programma, che si configura nella cosiddetta attività orizzontale, mentre è l'Ente che prevale sul dipartimento per il resto. Questa mi sembrerebbe una tesi anche sostenibile, in quanto potrebbe essere la soluzione giusta per equilibrare le due ipotesi. Quando sono coinvolti due Ministeri o due dipartimenti ci si riferisce alla attività orizzontale.

GIANOTTI. È una dizione molto ampia perchè si prevede che l'ENEA può stipulare accordi di programma con i Ministri competenti: ma ogni Ministro è competente nel proprio settore, per cui potrebbe sembrare che i dipartimenti si rechino nei vari Ministeri alla ricerca della conclusione di accordi di programma da presentare.

ALIVERTI. No, si parla dell'ENEA.

GIANOTTI. Sì, ma per gli accordi di programma la proposta deve giungere dai dipartimenti all'ENEA, e solo loro la possono fare. Il dipartimento per l'innovazione tecnologica, ad esempio, contatta il Ministro per il Mezzogiorno, perfeziona un accordo di programma e poi lo propone al consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La soluzione che indicava prima il Sottosegretario potrebbe essere inserita nell'articolo 7.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È un combinato disposto dei due articoli, ed occorre modificarli entrambi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Occorre individuare uno schema di ragionamento. Per quanto riguarda gli accordi di programma che si riferiscono al Ministero dell'ambiente, al Ministero della ricerca scientifica ed al Ministero dell'industria (che riguardano l'energia, l'innovazione e l'ambiente), i dipartimenti hanno il potere di proposta ed il consiglio d'amministrazione decide sulle proposte che devono essere portate a conclusione. Per quanto riguarda l'attività di altri Ministeri o di altre strutture, che possono essere aziende o gruppi di aziende, il potere di proposta può anche essere dei dipartimenti, ma l'ENEA può stipulare, a prescindere dalle proposte dei dipartimenti, anche altri accordi di programma. Questa potrebbe essere una soluzione razionale, forse già compresa nel ragionamento ma non esplicitata. Sembrerebbe infatti che soltanto i dipartimenti possano stipulare gli accordi di programma.

La soluzione individuata potrebbe rafforzare il ragionamento secondo cui vi è un'importante componente orizzontale dell'attività dell'ENEA, salvaguardando il principio generale secondo cui è sempre il consiglio d'amministrazione a definire le decisioni. Sicuramente questa soluzione comporta la necessità di alcune piccole modifiche.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il mio ragionamento partiva dal testo che recitava: «attraverso i dipartimenti». Ciò presupponeva che i dipartimenti avessero un rapporto esterno, rispetto all'organizzazione dell'Ente, con i vari Ministeri ed avessero un rapporto di «prendere o lasciare» con l'ENEA. La dizione «su proposta» configura una funzione positiva dei dipartimenti ed un loro rafforzamento. È esclusiva del dipartimento questa funzione di proposta? Nasce qui un problema di visione settoriale dei dipartimenti e dei famosi accordi di programma che non investano uno, due o tre Ministeri ma tutta l'Amministrazione pubblica. Trovare una formula che equilibri questi poteri di proposta secondo me vuol dire individuare una strada percorribile. Mi riservo di pensarci e di approfondire l'argomento per le interconnessioni tra questa norma e tutto il dispositivo.

VETTORI. Ritiro allora l'emendamento riferito all'articolo 2, comma 3, lettera a) basato su un testo che non era quello oggi in discussione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne la proposta del senatore Boato, relativa all'istituzione di un'agenzia per la diffusione dell'uso razionale dell'energia, non sono contrario in linea di principio. Tuttavia, sarebbe improprio giustapporre un'agenzia ai dipartimenti, atteso il diverso *status* che li caratterizzerebbe e considerati i rapporti, per così dire, difformi che verrebbero ad instaurarsi. Interessante sarebbe, invece, l'ipotesi di ampliare le funzioni di uno dei dipartimenti attribuendogli le competenze proposte

per l'agenzia, oppure istituirne un altro al quale fossero conferite tali competenze.

*FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi riservo di valutare la proposta del relatore in ordine ai poteri di iniziativa in materia di accordi di programma.

Per quanto concerne la proposta del senatore Boato di istituire un'agenzia per la diffusione dell'uso razionale dell'energia, la stessa non mi trova concorde. Al riguardo, devo far rilevare che l'altro ramo del Parlamento, in sede di esame del disegno di legge in materia di risparmio energetico (atto Camera n. 3423), ha ritenuto di adottare una formulazione piuttosto generica.

*PRESIDENTE, relatore alla Commissione.* Propongo, a questo punto, di rinviare la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1176, 1521, 1705 e 1803-bis ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**